

COMUNE DI FRASSINORO



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL BENESSERE E LA TUTELA
DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE**

Adottato con Deliberazione C.C. n. 4 del 26/03/2022

TITOLO I - I PRINCIPI	4
Art. 1 – Profili istituzionali	4
Art. 2 - Valori etici e culturali	4
Art. 3- Competenze del Comune	4
TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Art. 4 – Definizioni	4
Art. 5 – Ambito di applicazione	5
Art. 6 - Esclusioni	5
TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 7 – Detenzione e tutela del benessere degli animali	5
Art. 8 - Trasporto	7
Art. 9 – Addestramento/Educazione	7
Art. 10 - Sterilizzazioni	7
Art. 11 – Macellazione a domicilio	8
Art. 12 – Avvelenamento	8
Art. 13 Derattizzazione e disinfestazione	8
Art. 14 - Accattonaggio con animali e/o offerta di animali in premio, vincita o omaggio	9
Art. 15 - Detenzione e conduzione di cani, gatti ed altri animali in locali adibiti ad attività commerciali	9
Art. 16 - Inumazione di animali	9
Art. 17 - Controllo dei colombi liberi urbani (Columba livia var. domestica)	10
Art. 18 - Controllo dei muridi e di altri infestanti	10
Art. 19 - Associazioni animaliste e zoofile	10
Art. 20 – Adozioni	11
TITOLO IV - CANI	11
Art. 21 - Anagrafe Canina	11
Art. 22 – Detenzione	12
Art. 23 - Struttura di ricovero intercomunale: canile	12
Articolo 24 – Procedura per la rinuncia dei cani	12
Articolo 25 – Cause che impediscono la detenzione dell’animale e da utilizzarsi come criteri per la compilazione della lista d’attesa.	13
Articolo 26 – Contributo alle spese di mantenimento del cane	16
Articolo 27 – Riconsegna cani ospitati nella struttura ai legittimi proprietari	16
Art. 28 – Cattura	17
Art. 29- Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	17
Art. 30 - Obbligo di raccolta degli escrementi	17
TITOLO V – GATTI	17
Art. 31 - Definizioni	17
Art. 32– Detenzione	18
Art. 33- Colonie feline	18
TITOLO VI - ALTRI ANIMALI	18
Art. 34 - Detenzione e tutela di animali selvatici o esotici	19
Art. 35 - Detenzione e tutela dell’avifauna	19
Art. 36 - Detenzione e tutela degli equidi	20
Art. 37- Tutela fauna minore e degli habitat	20

TITOLO VII – UTILIZZO DI ANIMALI IN SPETTACOLI, FIERE ED ALTRI INTRATTENIMENTI.
20

Art. 38 –Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali. 21

TITOLO VIII - ALLEVAMENTO, COMMERCIO, ADDESTRAMENTO E PENSIONE DI ANIMALI A FINI DI LUCRO.
21

Art. 39- Allevamento e commercio. 21

Art. 40 - Pet therapy 22

Art. 41- Programmi di educazione e informazione a tutela degli animali 22

Art. 42 - Animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici 22

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI
23

Art. 43 - Sanzioni. 23

Art. 44 - Vigilanza. 23

Art. 45 - Incompatibilità ed abrogazione di norme. 23

Art. 46- Entrata in vigore e modificazioni 24

Art. 47 - Norme transitorie 24

Art. 48 – Modifiche 24

TITOLO I - I PRINCIPI

Art. 1 – Profili istituzionali

Il Comune di Frassinoro ritiene opportuno provvedere all’emanazione del presente Regolamento, al fine di promuovere e disciplinare la tutela degli animali d’affezione e garantirne il benessere nel rispetto della normativa vigente in materia, attraverso l’indicazione di disposizioni precise e specifiche sulla detenzione e tenuta degli animali.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune ravvisa la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità nonché ai principi normativi vigenti e considera che l’affermazione di un equilibrato rapporto rispettoso dei reciproci diritti tra cittadini ed animali costituisca un obiettivo di civiltà da perseguire.
2. Il Comune riconosce alle specie animali, il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. Il Comune si impegna a promuovere attività di sensibilizzazione e informazione sulla conoscenza e il rispetto degli animali e dell’ambiente, al fine di favorire la corretta convivenza uomo e animali.
4. Al fine di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto per l’ambiente e per i diritti degli animali nonché di tutelare l’igiene e la salute pubblica, il Comune promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
6. Il Comune, in base al Trattato di Lisbona sottoscritto dai 27 Paesi dell’Unione Europea il 20/12/07, sui diritti e la tutela del benessere degli animali, riconosce gli stessi giuridicamente come esseri senzienti.

Art. 3- Competenze del Comune

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Al Comune, singolo o associato, in base all’art.3 D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l’attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi.
3. Il Comune, in base alla L. 281/91 (“Legge Quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”), alla L. 473/93, alla L. 189/04 ed alla L.R. 27/2000 e successive modifiche (“Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”), promuove e disciplina la tutela degli animali nella sua più ampia accezione.

TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4 – Definizioni

Al fine del presente Regolamento si intendono:

1. ANIMALI DA COMPAGNIA O DA AFFEZIONE: qualunque tipo di animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo esclusivamente per compagnia od affezione, e comunque senza fini produttivi o alimentari.
2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1 anche:
 - a) gli esemplari tenuti per tali fini appartenenti a specie esotiche;
 - b) gli animali impiegati in attività utili all'uomo quali i cani per disabili e gli animali da pet-therapy da riabilitazione, gli animali impiegati nella pubblicità e negli spettacoli radiotelevisivi.
3. ANIMALI SINANTROPI: animali appartenenti a specie che, pur appartenendo normalmente a popolazioni selvatiche, vivono a stretto contatto con l'uomo e dall'uomo ricavano la ragione del sostentamento.
4. ANIMALI SELVATICI: sono animali appartenenti a specie delle quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in condizioni di naturale libertà sul territorio nazionale.
5. ANIMALI ESOTICI: sono animali appartenenti a specie alloctone delle quali esistono nei paesi di origine popolazioni selvatiche viventi in condizioni di naturale libertà e delle quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
6. FAUNA MINORE: comprende tutte le specie animali presenti sul territorio comunale di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in condizioni di naturale libertà, compresi i micromammiferi e i chiroteri e con esclusione degli altri vertebrati omeotermi.
7. ANIMALI DI BASSA CORTE: animali allevati nell'aia quali volatili (polli, galline, tacchini, oche, anatre, pavoni, piccioni..) e conigli;
8. la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 5 – Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, sul territorio comunale, fatta salva ogni disposizione di legge sovra ordinata vigente in materia.

Art. 6 - Esclusioni

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a. alle attività inerenti allevamento ad uso zootecnico;
- b. alle attività di studio e sperimentazione;
- c. al prelievo delle specie selvatiche regolato dalla Legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio” o da altre specifiche disposizioni emanate da enti sovraordinati;
- d. alla fauna ittica.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 – Detenzione e tutela del benessere degli animali

1. Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario, o del detentore, in adeguate condizioni igienico- sanitarie; dovrà essere inoltre curato ed accudito e fatto visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario. Devono essere forniti regolarmente acqua e cibo secondo le specifiche necessarie per età, specie e razza.
2. A tutti gli animali di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche,

fisiologiche ed etologiche/comportamentali, in particolare il detentore di animali da compagnia è tenuto a garantire un ricovero di dimensioni consone all'etologia, alle dimensioni ed al peso dell'animale.

3. I proprietari, i possessori o i detentori di animali sono responsabili della loro riproduzione, cura e collocazione della prole.

4. I proprietari, i possessori o i detentori di animali sono responsabili della loro custodia, al fine di evitarne la fuga, evitare di esporli a pericoli per la loro incolumità fisica o causare danni a terzi.

5. I proprietari, i possessori o i detentori devono prevenire comportamenti dell'animale che arrechino disturbo o pericolo alla collettività e/o danni alle cose.

6. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.

7. È vietato tenere costantemente animali in luoghi che non offrano adeguato riparo alle intemperie a agli agenti atmosferici e ad un naturale alternarsi di luce diurna e oscurità notturna ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche.

8. È vietato tenere animali in terrazze o balconi in modo continuativo qualora gli spazi a disposizione non siano compatibili con il benessere psico-fisico dell'animale stesso. Le terrazze e i balconi devono essere muniti di ricovero di adeguate dimensioni, regolarmente ripuliti dagli escrementi e avere comunque una adeguata protezione dagli agenti atmosferici (es. coperture, tende, ecc).

9. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.

10. È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei effettuati con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.

11. È vietato detenere animali in ambienti esposti a suoni, rumori o musiche ad un volume tale che possa provocare disturbo all'animale stesso.

12. È vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento. È vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete; tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena.

13. È vietata, nel caso in cui non sia indispensabile, l'alimentazione con animali vivi, di effettuarla negli spazi ed aree pubbliche e di farlo in pubblico.

14. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, si vieta di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici a fini estetici e di asportare denti al solo fine di limitare l'aggressività dell'animale. In via eccezionale il taglio della coda è consentito nei soli casi tassativamente previsti dalla normativa in vigore.

15. È vietato altresì tagliare la 1° falange del dito dei gatti ovvero praticare la onicectomia e operare la devocalizzazione.

16. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare i cuccioli dalla madre prima dei 60 giorni di vita salvo per necessità certificate dal veterinario curante;

17. È vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione, salvo i casi di condanna a loro carico per delitti contro gli animali. L'accesso degli animali domestici agli spazi comuni è sempre permesso e deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente;

18. È vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", di collari elettrici, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.

19. Fatte salve le rilevanze di tipo penale, è vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale.

20. Fatte salve le rilevanze di tipo penale, la soppressione degli animali è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche, con attestazione del veterinario che deve effettuarla con metodi eutanasi preceduti da anestesia profonda e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione. Ai sensi dell'art. 22 della LR 27/2000 chi per

errore od involontariamente uccide un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto.

21. Nelle aree private, l'uso della catena per cani, è consentito solo se:

prescritto con atto motivato da parte del competente Serv. Veterinario AUSL,

l'animale si trova in luoghi non confinati.

In ogni caso la catena deve essere di lunghezza e peso adeguata a garantire un sufficiente movimento dell'animale e permettergli di raggiungere agevolmente un rifugio, la ciotola dell'acqua e del cibo, pertanto dovrà essere preferibilmente a scorrere su di un cavo aereo e dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Art. 8 - Trasporto

1. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, lesioni o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, oppure la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi, dovranno inoltre garantire adeguate condizioni di temperatura, ossigenazione e accesso ad idonea quantità di acqua ad intervalli adeguati.

2. È vietato lasciare animali chiusi in veicoli e/o rimorchi, in caso di temperature ambientali elevate o rigide, per periodi tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale. È proibito trasportare o detenere animali nel baule del veicolo, non collegato con l'abitacolo o comunque in condizioni che non garantiscano una corretta climatizzazione.

3. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6 dell'art 169 e al comma 5 dell'art. 170 del Codice della Strada e successive modifiche, chi trasporta animali su veicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.

4. Al fine di favorire e facilitare la circolazione di animali da compagnia è possibile per i proprietari con animali a seguito utilizzare i mezzi pubblici, nel rispetto delle norme previste dall'Ente gestore del servizio.

Art. 9 – Addestramento/Educazione

1. Fatto salvo quanto previsto dal codice penale, è vietato educare, addestrare e/o fare gareggiare, anche a fini agonistici, animali ricorrendo a violenze (es. collari elettrici, mezzi contundenti, ecc.), percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie e/o provochino turbamenti fisici o psichici.

2. È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, qualora questo implichi l'imposizione di comportamenti difforni da quelli tipici della specie, fatto salvo l'esercizio di attività disciplinate da specifiche normative statali o regionali.

Art. 10 - Sterilizzazioni

1. Il privato cittadino, possessore dell'animale, deve provvedere a:

- a. limitare la proliferazione se non vi è la certezza di collocare tutta la cucciolata.
- b. Informarsi sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite.

2. Il Comune promuove ed incentiva, anche con l'aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende USL e dei veterinari libero professionisti, campagne a favore del contenimento delle nascite per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo e dei relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina e apposizione del sistema identificativo (microchip).

3. Le femmine adulte di cani e gatti dati in adozione nelle strutture di ricovero per animali, sia pubbliche sia private, devono essere sterilizzate prima dell'adozione.

Art. 11 – Macellazione a domicilio

1. La macellazione di suini, per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, e nel rispetto delle leggi sul benessere previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL.

L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del D.Lgs n. 333/98.

Art. 12 – Avvelenamento

1. È proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia e fatte salve eventuali responsabilità penali, utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche, nocive o irritanti, compresi vetri, plastiche, metalli o materiale esplosivo, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.

2. I bocconi ed esche presumibilmente contenenti veleni o sostanze nocive, ritrovati da chiunque nell'ambiente, vanno consegnati all'Ufficio Veterinario AUSL indicando il luogo del ritrovamento.

3. I medici veterinari Liberi Professionisti che operano nel territorio comunale, qualora nel corso della loro attività clinica soccorrano animali da compagnia con sintomatologia da sospetto avvelenamento, devono darne immediata comunicazione all'Ufficio Veterinario AUSL.

4. Il Sindaco, nelle aree pubbliche interessate dal ritrovamento di bocconi avvelenati o dalla morte per sospetto avvelenamento di animali, su parere espresso dal Servizio Veterinario AUSL, identifica le aree a rischio apponendovi apposita cartellonistica e provvede, entro 48 ore, a bonificarle.

5. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica, dell'ambiente e dell'avifauna, dovrà emanare provvedimenti di moratoria delle attività venatorie e/o altre attività ad esse collegate, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione Provinciale, contrassegnando la zona con apposita cartellonistica.

Art. 13 Derattizzazione e disinfestazione

1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere eseguite con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e, laddove possibile, devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, che specifichino il prodotto utilizzato e l'antidoto da utilizzare in caso di avvelenamento, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento e la durata del trattamento stesso. Si deve limitare al massimo l'uso di colle riservandole esclusivamente ai casi in cui non siano possibili altre modalità.

2. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti.

3. Le indicazioni riportate ai commi 2 e 3 valgono anche per attività di derattizzazione e disinfestazione eseguite da privato su suolo di proprietà non recintato.

4. È fatto obbligo riportare tali norme negli atti di affidamento a ditte specializzate.

Art. 14 - Accattonaggio con animali e/o offerta di animali in premio, vincita o omaggio

1. È vietata ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali.

2. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli conformemente a quanto stabilito all'art. 7, comma 2, della L.R. 5/2005 e successive modifiche.

La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate al Comune.

Art. 15 - Detenzione e conduzione di cani, gatti ed altri animali in locali adibiti ad attività commerciali

1. È vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali domestici d'affezione nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita di generi alimentari.

2. Per quanto riguarda gli altri esercizi pubblici, i punti di vendita di prodotti non alimentari, ristoranti, bar e alberghi, la possibilità di divieto di cui al comma 1, è riservata alla libera disponibilità del titolare, il quale dovrà, in tal caso, apporre sulla porta d'ingresso del locale apposito avviso di divieto.

3. Laddove venga vietato l'accesso degli animali di cui al comma 1 nei locali di cui al comma 2, i titolari o i gestori dei locali medesimi sono invitati a predisporre appositi e adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso.

4. I cani per non vedenti hanno diritto ai sensi della L. 37/74 modificata con la L. 376/88 ad accedere a tutti gli esercizi aperti al pubblico.

5. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso nelle Pubbliche Amministrazioni, a patto che vengano condotti con museruola e guinzaglio e avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo a danno alcuno.

Art. 16 - Inumazione di animali

1. Gli obblighi da rispettare per la sepoltura degli animali d'affezione e il relativo rischio ambientale sono normati dal regolamento CE 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modifiche, secondo il quale le spoglie degli animali da compagnia non possono essere smaltite come comuni rifiuti.

2. Il proprietario deve conferire le spoglie dell'animale in appositi impianti di stoccaggio, allestiti per il successivo incenerimento.

3. In deroga al comma 2, se si possiede un terreno di proprietà (o messo a disposizione da parte di proprietario consenziente) si può procedere direttamente alla sepoltura in terra di animali da compagnia esclusi gli equidi. Non deve essere un'area pubblica, ad uso pubblico o demaniale ed è necessario che il proprietario o possessore dell'animale consegua un certificato veterinario che escluda il rischio di contagio di malattie infettive trasmissibili all'uomo o ad animali. Per la sepoltura le spoglie devono essere poste ad almeno 70 cm di profondità dal calpestio e, se collocate in un contenitore, il medesimo deve essere biodegradabile.

Art. 17 - Controllo dei colombi liberi urbani (Columba livia var. domestica)

1. È fatto divieto a chiunque di somministrare alimenti di qualsiasi genere ai colombi presenti allo stato libero in centro abitato.

2. È fatto obbligo ai proprietari degli immobili dove nidificano abitualmente i colombi, a seguito della valutazione ed eventuale prescrizione di carattere igienico sanitaria, effettuata dagli organi competenti, di installare sugli stessi, dispositivi idonei e selettivi tali da impedire l'accesso ai colombi mantenendo tuttavia l'ospitalità per le specie protette. Quali dispositivi residuali sono ammessi, laddove necessari,

dissuasori in plastica con punte arrotondate. Tali dispositivi non dovranno influire negativamente sulla presenza e sulla riproduzione di altre specie di uccelli e di mammiferi (es. civetta, rondine, pipistrelli). Prima di eseguire gli interventi di chiusura si dovrà provvedere a verificare la presenza di animali intrappolati o di eventuali nidi con all'interno piccoli, ed effettuare, in seguito, un'accurata pulizia, disinfestazione e disinfezione.

3. È fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi, che lavorano materiali quali vinacce, cereali ecc., il cui stoccaggio all'aperto può fungere da richiamo di un elevato numero di volatili, adottare tutti gli accorgimenti di tipo passivo (es. recinzioni, coperture ecc.) necessari ad evitare che ciò si verifichi.

4. Gli interventi di dissuasione della presenza di colombi devono comunque essere condotti evitando di pregiudicare la nidificazione di altre specie (es. rondoni, passeri, etc.).

Art. 18 - Controllo dei muridi e di altri infestanti

1. L'amministrazione comunale, eventualmente in collaborazione con AUSL, attiva programmi diretti allo studio e alla gestione delle popolazioni di muridi e altri infestanti.

2. L'amministrazione comunale realizza interventi di sanificazione e bonifica su suolo pubblico al fine di eliminare fisicamente le nicchie ecologiche di tali popolazioni, contenendo l'impiego di biocidi oltre che assicurando la tutela degli animali non bersaglio.

3. L'amministrazione comunale attiva programmi di informazione rivolti alla cittadinanza per l'attuazione di interventi sinergici intesi alla corretta gestione dell'assetto urbano.

4. L'amministrazione comunale promuove la messa in atto da parte di privati di accorgimenti meccanici di rat-proofing quali:

- a) posizionamento di reti metalliche a maglie fitte sulle aperture di canne di aspirazione e ventilazione;
- b) buona tenuta del sistema fognario; possibile inserimento in canalizzazioni stagne di cavi elettrici e di telecomunicazione;
- c) costante pulizia delle intercapedini, dei giardini e delle terrazze.

5. Prima della messa in posa degli accorgimenti di cui al comma precedente, è fatto obbligo al proprietario dell'immobile o al direttore del cantiere di verificare che tali misure non arrechino danno a specie protette.

6. Nel caso di costruzione di nuove strutture per animali (rifugi, allevamenti per animali, pensioni) gli stessi dovranno essere circondati da apposita trincea di metri 0,2 di larghezza e metri 0,8 di profondità riempita di ghiaia pietrisco o altro materiale equivalente in modo da impedire l'insediamento di ratti o altri infestanti all'interno della struttura.

Art. 19 - Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi comunali o della sanità del Registro regionale del volontariato o delle Associazioni di Promozione Sociale, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali presenti sul territorio e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

- a) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento, previa formale convenzione con il Comune, fatte salve le competenze specifiche del Servizio Veterinario AUSL e di altri organismi di vigilanza previste dalla normativa vigente,
- b) possono gestire in convenzione con il Comune eventuali servizi collegati a soddisfare i requisiti di cui alla L.R. 27/2000 e successive modifiche ("Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina).

2. Il Comune sostiene le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento e promuove lo sviluppo dell'associazionismo anche in ottica di rete, per favorire l'acquisizione di una consapevolezza diffusa sul territorio relativamente alle tematiche legate agli animali.

Art. 20 – Adozioni

1. Le modalità di adozione presso strutture di ricovero pubbliche convenzionate sono definite dal regolamento della struttura stessa.
2. Al momento dell'adozione l'affidatario si impegna a mantenere l'animale in buone condizioni di salute e benessere e ad adempiere a tutti gli obblighi di legge relativi all'identificazione e alla registrazione dell'animale stesso, nonché al rispetto del presente regolamento.
3. Il comune sconsiglia l'adozione presso proprie strutture a chiunque rinunci reiteratamente al possesso di un animale mediante restituzione spontanea alla pubblica amministrazione ed emette provvedimenti motivati di divieto di adozione nel caso di persone condannate per reati contro gli animali o per applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p.p. e ss, per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20-07-2004, o abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito.

TITOLO IV - CANI

Art. 21 - Anagrafe Canina

1. Presso l'Amministrazione Comunale di Frassinoro l'Anagrafe Canina è gestita dalla Polizia Locale del Subambito Dolo Dragone.
 2. I proprietari dei cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio, in base all'art 7 della L.R. 27/2000 e successive modifiche, sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'Anagrafe Canina del Comune di residenza, entro 30 (trenta) giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso. E' in corso di attivazione anche la procedura telematica.
 3. I proprietari dei cani, entro 30 (trenta) giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchip fornito dal Comune. L'identificazione dei cani mediante l'inserimento del microchip è eseguita dai Servizi Veterinari delle AUSL o da veterinari liberi professionisti. I proprietari dei cani, entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta identificazione, sono tenuti a trasmettere all'Anagrafe Canina l'attestazione veterinaria di identificazione trattenendo l'originale quale documento ufficiale di adempimento agli obblighi di legge.
 4. I proprietari sono tenuti a segnalare all'Anagrafe Canina:
 - a) entro 15 (quindici) giorni, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché l'eventuale cambio di residenza
 - b) entro 3 (tre) giorni lo smarrimento o la sottrazione del cane.
4. La comunicazione del decesso, dello smarrimento e del cambio di residenza all'interno del Comune può essere effettuata direttamente o tramite comunicazione da inviarsi via PEC indirizzata all'Anagrafe canina.

Art. 22 – Detenzione

1. Il proprietario, possessore o detentore è responsabile civilmente e penalmente di ogni azione del cane da lui detenuto.
2. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
3. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con il guinzaglio. La museruola, rigida o morbida, va

sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.

4. La cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale per permettere all'animale la posizione eretta e la possibilità di girarsi su se stesso, sufficientemente coibentata, con il tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e rialzata da terra e il suolo posto davanti alla parte anteriore dovrà essere provvisto di uno strato di materiale drenante; non dovrà, infine, essere posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

5. Dovrà sempre essere consentito l'accesso all'acqua mantenuta in contenitore collocato all'ombra e concepito in modo tale da non poter essere ribaltato dall'animale.

6. Box e recinti devono avere misure adeguate alle dimensioni dell'animale, consentirne la postazione eretta e la mobilità; devono disporre di zone sia all'ombra che soleggiate e consentire l'accesso ad un rifugio;

7. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare danneggiamenti di cose.

8. Ove siano custoditi in modo stabile cani è fatto obbligo al proprietario o detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili, collocati al limite esterno della proprietà.

Art. 23 - Struttura di ricovero intercomunale: canile

1. Il ricovero e la custodia dei cani randagi, vaganti o ritrovati sul territorio comunale sono assicurati dal Comune mediante apposita struttura di ricovero convenzionata.

2. I cani vaganti regolarmente identificati, oppure non identificati ma dei quali sia possibile individuare il detentore, sono restituiti al medesimo solo dopo pagamento quietanzato all'Amministrazione Comunale, delle spese di recupero, mantenimento e cura, come meglio precisato nei successivi articoli 26 e 27 .

3. I cani rinunciati dai proprietari saranno ospitati nella struttura, in base alla disponibilità della stessa e nel rispetto della procedura prevista dalla convenzione vigente-

4. La pratica della sterilizzazione dei cani, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e convenzionati con il pubblico.

Articolo 24 – Procedura per la rinuncia dei cani

Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui sia impossibilitato a tenerlo con sé ed intenda rinunciarvi definitivamente può chiedere l'autorizzazione a consegnare l'animale presso il canile, avvalendosi della facoltà di rinuncia alla proprietà, come previsto da art. 12, L.R. 27/00 e nel rispetto della seguente procedura:

A. presentazione della “Domanda di autorizzazione alla consegna del cane”.

Il proprietario o detentore del cane presenta la domanda presso l'anagrafe canina mediante apposito modulo indicando una o più cause, tra quelle elencate al successivo art. 4, che impediscono la detenzione dell'animale e allegando i relativi documenti probatori.

La domanda, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- certificato di proprietà/iscrizione all'anagrafe canina;
- libretto sanitario del cane;
- foto del cane.

B. autorizzazione alla consegna del cane.

L'anagrafe canina, valutate le motivazioni addotte e verificata la completezza della domanda e la veridicità delle dichiarazioni rese, comunica al richiedente, in base alla disponibilità del canile a consentire nuovi ingressi, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla consegna del cane.

All'atto della consegna il richiedente dovrà, inoltre, fornire la seguente documentazione:

- ricevuta attestante l'avvenuto pagamento degli eventuali oneri e contributi dovuti;

- dichiarazione di rinuncia alla proprietà del cane;
- dichiarazione di impegno, ove richiesta, ad accollarsi tutti gli oneri e le spese di mantenimento dell'animale tramite rimborso a favore del Comune di Frassinoro.

Il richiedente, munito dell'autorizzazione di cui sopra, può consegnare l'animale presso il canile.

Come già precisato i cani oggetto di ricovero definitivo a seguito di rinuncia di proprietà sono a tutti gli effetti ceduti al Comune che provvede all'inserimento dei medesimi nel protocollo delle adozioni.

C. compilazione della lista d'attesa (a cura dell'Ufficio anagrafe canina).

Nel caso in cui non vi sia disponibilità ad ospitare il cane, l'anagrafe canina redige ed aggiorna una lista d'attesa da utilizzare in base ai criteri di priorità di cui al successivo art. 4.

Laddove la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare ulteriori ingressi nel canile.

Articolo 25 – Cause che impediscono la detenzione dell'animale e da utilizzarsi come criteri per la compilazione della lista d'attesa.

Di seguito, anche a fini di compilazione dell'eventuale lista d'attesa, si riporta l'elenco delle casistiche che impediscono la detenzione del cane, con relativo grado di priorità, precisando che a parità di motivazione varrà, come criterio di precedenza, la data cronologica di presentazione della domanda di autorizzazione alla consegna.

Grado di priorità	Cause che impediscono la detenzione del cane	Documentazione specifica da presentare
1	<i>Cane sequestrato/confiscato</i>	Ordinanza di sequestro/confisca
1	<i>Cane di proprietà di persona deceduta senza parenti – senza eredi</i>	Verifica anagrafica per ricerca parenti ed eredi
1	<i>Cane di persona sola anziana/non più autosufficiente senza parenti</i>	- Verifiche presso servizi sociali - Verifica anagrafica per ricerca parenti.
2	<i>Persone/Famiglie indigenti con soglia ISEE fino ad € 3.000,00 debitamente documentata ai sensi di legge in condizioni oggettive di bisogno che hanno necessità di collocare il cane in canile per le seguenti motivazioni: (nota: le condizioni di indigenza devono intendersi "sopravvenute" rispetto alla data di possesso del cane)</i>	- Richiesta/relazione dei servizi sociali comprensiva di verifica dello stato di indigenza secondo i criteri deliberati dal Comune (regolamento in materia socio assistenziale/ISEE). - Documentazione specifica a seconda della motivazione.
2	<i>A) Sfratto esecutivo ed impossibilità di reperire alloggio idoneo anche per il cane</i>	Provvedimento di sfratto del Giudice
2	<i>B) Allergia al pelo di cane del proprietario o di un familiare</i>	- Verifica anagrafica per convivenza;

	<i>convivente manifestatasi dopo l'acquisizione del cane (con impossibilità a detenere l'animale in spazio idoneo nel cortile)</i>	- Certificato di Medico Specialista attestante l'allergia; - Verifica polizia locale per spazi
2	<i>C) Insorgenza di importanti motivi di salute del proprietario o di un familiare convivente che possono essere aggravati dalla presenza del cane (con impossibilità a detenere l'animale in spazio idoneo nel cortile)</i>	- Verifica anagrafica per convivenza; - Certificato di Medico Specialista attestante gli importanti motivi di salute; - Verifica polizia locale per spazi
2	<i>D) Cane di proprietà di persona deceduta con parenti (indigenti) non eredi che non se ne vogliono/possono occupare</i>	- Certificato di morte - Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado ed eredi; - Richiesta/relazione dei servizi sociali comprensiva di verifica dello stato di indigenza secondo i criteri deliberati dal Comune (regolamento in materia socio assistenziale/ ISEE).
2	<i>E) Cane di persona sola anziana/non più autosufficiente con parenti (indigenti) che non se ne vogliono/possono occupare</i>	- Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado; - Richiesta/relazione dei servizi sociali comprensiva di verifica dello stato di indigenza secondo i criteri deliberati dal Comune (regolamento in materia socio assistenziale/ISEE).
2	<i>F) Cane con aggressività non controllata "certificata" (procedure codificate da D.G.R.647/2007)</i>	Certificato/relazione/provvedimento dell'AUSL - Servizio Veterinario competente
2	<i>G) Cane "morsicatore" (procedure codificate da D.G.R.647/2007)</i>	- Scheda di Pronto Soccorso; -Certificato/relazione/provvedimento AUSL - Servizio Veterinario competente
2	<i>H) Trasloco in alloggio con spazi insufficienti/con regolamento condominiale che vieta la detenzione di animali</i>	- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; - Pianta dell'attuale e della futura abitazione/ regolamento condominiale nuovo alloggio; - Verifica polizia locale
3	<i>Persone/Famiglie ancorché NON indigenti che hanno necessità di collocare il cane in canile per le seguenti motivazioni:</i>	Documentazione specifica a seconda della motivazione
3	<i>A) Sfratto esecutivo ed impossibilità di reperire alloggio idoneo anche per il cane</i>	- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Provvedimento di sfratto del Giudice; - Dichiarazione di accettazione accollo di tutti gli oneri e spese previste da parte del rinunciatario/ proprietario, con deposito o fideiussione a garanzia

3	<i>B) Allergia al pelo di cane del proprietario o di un familiare convivente manifestatasi dopo l'acquisizione del cane (con impossibilità a detenere l'animale in spazio idoneo nel cortile)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica anagrafica per convivenza - Certificato di Medico Specialista attestante l'allergia; - Verifica polizia locale per spazi; - Dichiarazione di accettazione accollo di tutti gli oneri e spese previste da parte del rinunciatario/ proprietario, con deposito o fideiussione a garanzia
3	<i>C) Insorgenza di importanti motivi di salute del proprietario o di un familiare convivente che possono essere aggravati dalla presenza del cane (con impossibilità a detenere l'animale in spazio idoneo nel cortile)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica anagrafica per convivenza - Certificato attestante gli importanti motivi di salute da parte di Medico Specialista; - Verifica polizia locale per spazi; - Dichiarazione di accettazione accollo di tutti gli oneri e spese previste da parte del rinunciatario/ proprietario, con deposito o fideiussione a garanzia
3	<i>D) Cane di proprietà di persona deceduta con parenti non eredi che non se ne vogliono/possono occupare</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Certificato di morte; - Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado ed eredi; - Dichiarazione di accettazione accollo di tutti gli oneri e spese previste da parte del rinunciatario/ proprietario, con deposito o fideiussione a garanzia
3	<i>E) Cane di persona sola anziana/non più autosufficiente con parenti che non se ne vogliono/possono occupare</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Richiesta/relazione dei servizi sociali del Comune - Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado; - Dichiarazione di accettazione accollo di tutti gli oneri e spese previste da parte del rinunciatario/ proprietario, con deposito o fideiussione a garanzia
3	<i>F) Cane con aggressività non controllata "certificata" (procedure codificate da D.G.R. 647/2007)</i>	<ul style="list-style-type: none"> -Certificato/relazione/provvedimento AUSL - Servizio Veterinario competente - Dichiarazione di accettazione accollo di tutti gli oneri e spese previste da parte del rinunciatario/ proprietario, con deposito o fideiussione a garanzia
3	<i>G) Cane "morsicatore" (procedure codificate da D.G.R. 647/2007)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Scheda di Pronto Soccorso -Certificato/relazione/provvedimento dell'AUSL - Servizio Veterinario competente - Dichiarazione di accettazione accollo di tutti gli oneri e spese previste da parte del rinunciatario/ proprietario, con deposito o fideiussione a garanzia
3	<i>H) Trasloco in alloggio con spazi insufficienti/con regolamento condominiale che vieta la detenzione di animali</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Piante dell'attuale e della futura abitazione/regolamento condominiale nuovo alloggio; - Verifica polizia locale; - Dichiarazione di accettazione accollo di tutti gli oneri e spese previste da parte del rinunciatario/ proprietario, con deposito o fideiussione a garanzia
4	<i>Altre sopravvenute e straordinarie situazioni di emergenza adeguatamente documentate che non</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione specifica a seconda della motivazione;

	<i>consentono la custodia dell'animale (cucciolate,.....)</i>	- Dichiarazione di accettazione/accollo di tutti gli oneri e spese previste da parte del rinunciatario/ proprietario, con deposito o fideiussione a garanzia
--	---	--

Articolo 26 – Contributo alle spese di mantenimento del cane

Il contributo non è dovuto per le rinunce con grado di priorità 1 e 2, così come indicate al precedente articolo 4.

Il pagamento del contributo è dovuto nella misura di:

- € 250,00 per le rinunce con grado di priorità 3 così come indicate al precedente articolo 4;
- € 350,00 per le rinunce con grado di priorità 4 così come indicate al precedente articolo 4.

La tariffa richiesta per la rinuncia alla proprietà non comprende i costi per eventuali interventi chirurgici e/o prestazioni specialistiche complesse e quelli necessari ad attuare percorsi rieducativi comportamentali.

L'ammontare del deposito o fideiussione a garanzia, nei casi in cui è previsto, viene quantificato in € 200,00.

Articolo 27 – Riconsegna cani ospitati nella struttura ai legittimi proprietari

1. I cani vaganti che vengono accolti in struttura saranno riconsegnati ai legittimi proprietari, solo dopo il pagamento all'Amministrazione Comunale di Frassinoro, della tariffa giornaliera per la permanenza al canile in aggiunta al costo dell'accalappiamento nonché di tutte le spese eventualmente sostenute per la microchippatura e i trattamenti sanitari, ritenuti indispensabili per la salute dell'animale, effettuati da veterinari libero professionisti o dell'azienda USL.

2. Il cane potrà essere prelevato dal canile dopo l'avvenuta dimostrazione del pagamento degli oneri dovuti.

3. Nel caso in cui il proprietario si rifiuti di pagare le spese di recupero e ricovero presso il canile l'Amministrazione provvederà tramite riscossione coattiva, fatta salva l'emanazione di ulteriori provvedimenti.

Art. 28 – Cattura

1. È fatto divieto di mettere in atto catture di cani randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori competenti individuati da leggi vigenti, salvo comprovata causa di forza maggiore; le catture dovranno comunque essere effettuate con metodi incruenti.

2. I cani vaganti regolarmente identificati, ovvero non identificati ma dei quali sia possibile individuare il detentore, sono restituiti al medesimo dietro pagamento, alla Civica Amministrazione, delle spese di recupero, mantenimento e cura.

3. Una volta recuperati gli animali saranno ospitati presso le strutture di ricovero competenti per territorio

Art. 29- Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito, fatti salvi specifici divieti qualora indicati da apposita segnaletica, l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, fatto salvo l'uso di museruola o guinzaglio, eccettuate le aree successivamente precisate nel comma 4.

2. È obbligo munire della museruola e del guinzaglio i cani condotti nei locali pubblici e nei mezzi di

trasporto, salvo le eccezioni previste dal presente regolamento e dalla legge.

3. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia o da pastore nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria o per la guardia alle greggi, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

4. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 30 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali sul suolo pubblico, sono obbligati a detenere apposita paletta o strumento idoneo per la raccolta degli escrementi e a mostrarli su richiesta degli Agenti di vigilanza di cui all'art. 52.

TITOLO V – GATTI

Art. 31 - Definizioni

1. I gatti sono animali che si muovono liberamente sul territorio. La territorialità, già sancita per legge, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale, o habitat, dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, etc).

2. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti (minimo due) che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato aventi caratteristiche di scarsa domesticità.

3. Per “referente di colonia”, si intende la persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline.

4. Per “l'habitat” di una colonia felina, si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 32– Detenzione

È vietato detenere gatti legati o rinchiusi in gabbie o contenitori di qualsiasi genere salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario. È consentito tuttavia l'uso del guinzaglio con pettorina per il movimento ed è obbligatorio l'uso di apposite gabbie o contenitori in caso di trasporto veicolare.

Art. 33- Colonie feline

1. L'amministrazione comunale tutela il benessere delle colonie feline.

2. Le colonie feline sono da considerarsi tali solamente se censite e, di conseguenza, riconosciute dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato.

3. Sono da considerarsi referenti di colonia solamente coloro che risultano registrati nel censimento e che svolgono la loro opera sulla base delle direttive ed indicazioni comunali.

4. È vietato molestare o recare danno ai gatti che vivono in libertà e spostarli dal loro habitat se non per motivi igienico sanitari o di tutela dell'incolumità della colonia stessa, previo parere favorevole del Servizio Veterinario di competenza.
 5. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che debba eseguire opere edili e/o interventi di restauro conservativo in aree interessate alla presenza di colonie feline, al fine della salvaguardia e tutela delle stesse, deve, prima dell'inizio dei lavori, contattare il Comune per attivare i servizi dedicati. Nel frattempo dovrà essere consentito alle persone riconosciute come referenti della colonia di continuare ad alimentare od accudire gli animali.
 6. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come referenti di colonia, provvedono alla cura e al sostentamento delle colonie feline. L'accesso in proprietà private è subordinato al consenso del proprietario. I referenti di colonia sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e non abbandonando ciotole o altri contenitori utilizzati per la somministrazione del cibo.
- In caso il referente di colonia non si attenga alle indicazioni ricevute il Comune si riserva la facoltà di revocargli la conduzione della colonia.
7. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, procederà a denuncia nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
 8. La cattura dei gatti di colonia, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai referenti di colonia o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale. Gli interventi di cattura possono essere segnalati, a seconda della zona interessata, mediante appositi cartelli al fine di evitare la cattura di gatti di proprietà.
 9. I gatti delle colonie feline vengono sterilizzati a cura del competente Servizio veterinario AUSL.

TITOLO VI - ALTRI ANIMALI

Art. 34 - Detenzione e tutela di animali selvatici o esotici

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere a qualsiasi titolo e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e dalle normative sanitarie.
2. È vietato a chiunque mantenere animali esotici alla catena, o in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo. Questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati. Per gli animali solitari ve ne dovrà essere uno per soggetto.
3. Per la detenzione in ambienti o locali aperti al pubblico degli animali appartenenti a specie esotiche, si applicano i requisiti minimi di cui alla L.R.5/2005 e alla sua delibera di attuazione DGR 394/2006.
4. In caso venga accertato il mancato rispetto dei requisiti di cui al precedente comma si procede, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'AUSL, a prescrivere formalmente tempi e modalità per l'adeguamento delle condizioni di ricovero.
5. È vietata l'immissione in natura di animali selvatici, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici, o esotici su tutto il territorio comunale.

Art. 35 - Detenzione e tutela dell'avifauna

1. Per gli uccelli detenuti in gabbia, i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti e la gabbia stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli.
2. È obbligatorio mantenere buone condizioni igieniche e rispettare le caratteristiche etologiche delle varie specie di avifauna, quindi nel caso mantenere gli uccelli in coppia o in gruppi.

3. È vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici.
4. È fatto assoluto divieto di:
- a) lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - b) tenere volatili acquatici tipo oche e anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.
 - c) strappare le penne, tagliare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - d) mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione;
 - e) danneggiare o distruggere, imbrattare con qualsiasi sostanza i nidi, limitarne l'accesso, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali presenti nel nido o rifugio ed ai loro genitori.
 - f) effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico e privato che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo;
 - g) è proibito utilizzare dissuasori acustici per uccelli.
5. Ogni intervento di pulizia e/o di disinfezione e ogni intervento di tipo meccanico o strutturale atto a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi dovrà rispettare le regole di non maltrattamento.
6. In caso di restauri e ristrutturazioni è fatto divieto di distruggere nidi di rondine, balestruccio, rondone sp., rapaci diurni, rapaci notturni durante la nidificazione, o di impedirne il regolare accesso ai genitori, fatti salvi casi di comprovati rischi per l'incolumità pubblica. Eventuali deroghe sono ammesse in caso di particolare necessità, a condizione che sia possibile procedere al recupero dei nidiacei ed alla loro immissione in natura senza pregiudizio per le loro possibilità di sopravvivenza.

Art. 36 - Detenzione e tutela degli equidi

1. Fanno parte della famiglia degli equidi (Equidae) gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto.
2. Nelle strutture di nuova realizzazione i box per la custodia dovranno avere le seguenti dimensioni minime: lato pari ad almeno il doppio dell'altezza al garrese, e comunque non meno di metri 3,00 x 3,00 per i cavalli e di 2,80 x 2,80 per i pony aumentate a metri 3,00 x 4,00 per fattrici con redo; altezza pari almeno al doppio dell'altezza al garrese.
- Inoltre si deve garantire, in tutti gli allevamenti, la possibilità per l'animale di sporgere dal box con la testa e di vedere altri cavalli.
3. È fatto divieto di tenere gli equidi legati in posta, tranne, temporaneamente, in occasione dei concorsi. L'interno del riparo deve avere comunque un fondo di terra e paglia e non di sabbia, non scivoloso e non in pendenza.
4. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime solo per quanto riguarda la fattrice con il redo nello stesso box ma l'equide deve disporre giornalmente di spazi ulteriori.
5. Qualora gli equidi siano allevati in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo o struttura coperta con fondo in terra, paglia o truciolo, chiusa almeno su tre lati. Devono, inoltre, avere sempre acqua fresca a disposizione e essere nutriti in modo soddisfacente con alimenti idonei e di buona qualità.
6. È vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.

Lo zoccolo deve essere ben pareggiato e/o ferrato in modo da ottenere l'appiombamento e non si devono attuare artifici che creino inutili sofferenze all'animale.

7. Agli equidi tenuti nei box e che non praticano una regolare attività sportiva deve essere data la possibilità di effettuare una adeguata sgambatura con frequenza almeno giornaliera, salvo condizioni atmosferiche avverse.

8. Gli equidi non dovranno essere sottoposti a nessun tipo di sforzo eccessivo in relazione ad età, stato di salute e condizione fisiologica (es. cavalle gravide o con redo).

9. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati e asciugati quando non lavorano.

10. Le licenze per i nuovi maneggi devono essere vincolate all'acquisizione di uno spazio all'aperto che soddisfi le necessità biologiche dell'equide.

11. Il cavallo dovrà essere iscritto all'Anagrafe degli Equidi, ai sensi della L. 200 del 1 agosto 2003, regolamentata dal DM 29/12/2009.

Art. 37- Tutela fauna minore e degli habitat

1. Su tale categoria di animali interviene la L.R. 31.07.2006, n. 15 "DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE IN EMILIA ROMAGNA".

TITOLO VII – UTILIZZO DI ANIMALI IN SPETTACOLI, FIERE ED ALTRI INTRATTENIMENTI.

Art. 38 –Spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. Il Comune, come previsto dalla legislazione regionale in vigore, autorizza lo svolgimento di spettacoli circensi e mostre itineranti ovvero di qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali per lo spettacolo, solo nel caso in cui siano rispettate le condizioni e i requisiti prescritti dalla L.R. 05/2005 e dalle indicazioni tecniche in attuazione della L.R. stessa relative ai "Requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense e delle mostre itineranti da parte dei Comuni", allegato B della Delibera di Giunta Regionale 647/2007.

2. Il Comune accerta preventivamente il rispetto delle condizioni di benessere degli animali al seguito di circhi e mostre itineranti, necessari al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7, c.4 della L.R. n. 5/05, ed in particolare il rispetto delle indicazioni contenute nell'allegato B della Delibera di Giunta Regionale 647/2007. Tali indicazioni definiscono le condizioni di detenzione per tutti gli animali esotici ivi indicati detenuti nei circhi, mostre itineranti ovvero presso qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali per lo spettacolo, tenuto conto che la normativa nazionale e regionale vigente costituisce il riferimento per la detenzione nei circhi e mostre viaggianti di animali da compagnia e domestici.

Tali indicazioni si articolano in:

- criteri generali per la detenzione degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti;
- criteri tecnici specifici per taxa.

3. Al fine di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività circense e/o itinerante il richiedente deve compilare la scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito del circo, allegata alla Delibera di Giunta Regionale 647/2007, che deve essere consegnata dal Comune contestualmente alla presentazione della richiesta di concessione dell'area pubblica per l'insediamento della struttura.

Tale scheda, compilata in ogni sua parte e corredata dalla documentazione prevista (planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione), va restituita al Comune che provvede a trasmetterne copia all'Azienda sanitaria locale, Area dipartimentale di Sanità pubblica, competente per territorio per la

verifica del rispetto delle indicazioni tecniche necessarie per il rilascio della autorizzazione sopra richiamata.

4. Il Comune ai fini del rilascio della concessione di suolo pubblico da parte del circo o mostra itinerante, verifica che l'area che verrà concessa, oltre ad essere dotata di quanto necessario per l'attendamento della struttura (scarichi, acqua potabile ecc), sia di dimensioni adeguate a consentire la collocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle misure previste nelle presenti indicazioni tecniche e sia dotata di zone con terreno naturale per le specie animali per le quali è previsto.

5. Al fine di evitare l'insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche etologiche delle varie specie, il Comune deve altresì specificare nel provvedimento autorizzatorio il divieto o l'autorizzazione ad effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari. Gli animali, comunque, non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra itinerante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

TITOLO VIII - ALLEVAMENTO, COMMERCIO, ADDESTRAMENTO E PENSIONE DI ANIMALI A FINI DI LUCRO.

Art. 39- Allevamento e commercio.

1. Chiunque intenda attivare un impianto per il commercio degli animali da affezione e ornamentali, ivi compresi gli animali esotici, deve essere in possesso anche dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco, su parere del Servizio Veterinario dell'AUSL competente. L'autorizzazione sarà rilasciata esclusivamente per le specie animali per le quali sarà verificata l'effettiva presenza di strutture di ricovero conformi a quanto prescritto dal presente regolamento e dalla legislazione regionale vigente.

2. È vietato a qualsiasi titolo l'esposizione di animali nelle vetrine dei negozi.

3. Fatte salve le indicazioni di cui all'art.5 della L.R. 5/05 per le attività di allevamento, commercio, addestramento e custodia di animali da compagnia, le attività commerciali e occasionali sono obbligate a rispettare le norme per la stabulazione delle singole specie previste dal presente regolamento.

Art. 40 - Pet therapy

1. Il Comune promuove nel suo territorio, le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali, con particolare attenzione alle situazioni di disabilità fisica e mentale, non solo nell'ottica della cura della persona ma anche dell'abbattimento di ogni forma di barriera sociale.

Art. 41- Programmi di educazione e informazione a tutela degli animali

L'amministrazione promuove programmi di informazione e di educazione diretti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi di rispetto degli animali e di tutela del loro benessere sia fisico che etologico. I programmi possono essere realizzati anche avvalendosi dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, delle cliniche e degli ambulatori veterinari del territorio, delle associazioni animaliste e zoofile locali e delle strutture di ricovero pubbliche o private e si rivolgono in particolare ai seguenti aspetti:

- a) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia;
- b) la necessità di scoraggiare la riproduzione non pianificata di animali da compagnia;

- c) la necessità di informare e sensibilizzazione circa la necessità di provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchip e all'iscrizione all'anagrafe canina;
- d) la necessità di scegliere e gestire consapevolmente un animale da compagnia;
- e) doveri e responsabilità dei proprietari di animali da compagnia;
- f) pet-therapy.

Art. 42 - Animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici

1. Il Comune condivide i principi, le finalità ed i contenuti espressi nella Legge Regionale 1 Agosto 2002, n.20 "Norme contro la vivisezione", adoperandosi affinché le funzioni ad esso demandata di vigilanza e controllo sul territorio siano esercitate in maniera il più possibile efficace e coordinata con le altre istituzioni pubbliche preposte, ossia la Provincia e l'Azienda USL.
2. Il Comune si farà parte attiva affinché nell'ambito del suo contesto territoriale le attività che prevedono l'utilizzo di animali a scopi sperimentali avvengano con tutte le garanzie e le tutele previste dalla normativa vigente (D.lgs 27.1.1992, n. 116 e Circolare 14.5.2001, n.6).
3. Il Comune si adopera affinché vengano incentivate iniziative volte all'implementazione dei metodi alternativi all'utilizzo di animali per fini scientifici e di ricerca.
4. Il Comune incoraggia le iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Sanzioni.

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 689 del 24/11/1981 e successive modificazioni e integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia associata una sanzione accessoria (obbligo di cessare un'attività o un comportamento, rimessa in pristino dei luoghi, adempimento alla prescrizione omessa, interdizione dell'attività per un determinato periodo) ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
3. Gli obblighi di cui alle citate sanzioni accessorie, qualora non sia espressamente indicato un termine per l'adempimento e qualora le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve venire nei termini indicati dal verbale di accertamento a far tempo dalla contestazione o dalla notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
4. Qualora il trasgressore non adempia agli obblighi imposti, in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per la predetta esecuzione sono a carico del trasgressore.
5. Nei casi di recidiva o di particolare gravità, ai sensi dell'art. 13, 2° comma, della Legge 689/81, gli agenti accertatori possono procedere al sequestro cautelare, ai fini dell'eventuale confisca di cui all'art. 20 della richiamata Legge, della cosa o dell'animale connessa alla commissione della violazione. L'animale vivo sequestrato viene affidato in custodia presso idonee strutture autorizzate.
6. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente provvede alla redazione ed alla diffusione capillare di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Per le violazioni ai disposti del presente Regolamento non espressamente sanzionati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00.

Art. 44 - Vigilanza.

Provvedono alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali in materia di protezione degli animali compreso il presente regolamento e quindi provvedendo in via autonoma all'applicazione delle sanzioni previste, la Polizia Locale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale, i Servizi Veterinari dell'AUSL. Per l'esercizio di tali funzioni di vigilanza e controllo il Comune può avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione dalle associazioni zoofile ed animaliste interessate, non aventi fini di lucro, formato tramite i corsi previsti dall'art. 3, comma 1, lettera c) della L.R. 27/2000.

Art. 45 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni con esso incompatibili contenute in altri precedenti regolamenti e/o ordinanze generali.

Art. 46- Entrata in vigore e modificazioni

Il presente Regolamento Comunale entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

Art. 47 - Norme transitorie

Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in sei mesi dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali.

Art. 48 – Modifiche

Modifiche ed integrazioni potranno essere disposte con delibera di Giunta Comunale.